

VERBALE DI ACCORDO

Addì 25 novembre 2015 in Roma,

tra la Società Atlanet S.p.A. appartenente al 100% al Gruppo BT Italia (di seguito Azienda),

e

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e la UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

preMESSo che:

- Il 25 novembre 2015 la Società Atlanet S.p.A. appartenente al 100% al Gruppo BT Italia ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale, con conseguente collocazione in mobilità, ex artt. 4 e 24, Legge n. 223/91 nei confronti di n. 25 lavoratori, strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali nelle unità produttive indicate nell'allegato alla sopracitata lettera di avvio della procedura di licenziamento collettivo e che formano parte integrante del presente verbale;
- nel corso dell'incontro tenutosi a livello sindacale la Società ha illustrato le motivazioni alla base di detto provvedimento, contenute nella citata lettera di avvio e qui integralmente richiamate;
- sono state altresì esaminate e discusse le misure per fronteggiare sul piano sociale l'attuazione del programma di mobilità e il ricorso a misure sociali di accompagnamento;
- dopo ampio confronto le parti hanno raggiunto una intesa alle condizioni di seguito riportate.

tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:

1. la premessa costituisce parte integrante del presente verbale di accordo;
2. la Società procederà a collocare in mobilità fino ad un massimo di n. 25 dipendenti i cui profili professionali e la relativa collocazione aziendale, sono quelli indicati nell'allegato alla citata lettera di avvio della procedura e che qui si riportano;



3. le parti concordano che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati secondo il seguente criterio, che si intende ad ogni effetto sostitutivo di quelli previsti dall'art. 5 comma 1 della già citata Legge n. 223/1991:
 - *nell'ambito delle esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali i lavoratori che manifestino l'intenzione di non opporsi al licenziamento e alla conseguente collocazione in mobilità;*
4. agli effetti della disposizione di cui all'art.8, 4° comma, del D.L. n. 148/1993 convertito in legge n. 236/1993, il periodo per il collocamento in mobilità s'intende definito dalla stipulazione del suddetto accordo di esperita procedura fino al 29 gennaio 2016;
5. le parti si danno atto che i licenziamenti collettivi di cui al presente accordo, avendo come presupposto la non opposizione dei lavoratori, hanno le caratteristiche previste dal D.M n. 85145 del 10 ottobre 2014 modificativo dell'art. 7 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 46448/2009 e dalla successiva circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 32 del 19 dicembre 2014.
6. In favore dei lavoratori posti in mobilità è previsto il riconoscimento di un incentivo all'esodo, così come definito nella separata intesa sottoscritta in pari data.


Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto della positiva ed esaustiva conclusione della procedura di cui agli artt. 4 e 24 della Legge 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto


per Atlanet S.p.A.



per la SLC-CGIL




per la FISTel-CISL




per la UILCOM-UIL

per la UGL Telecomunicazioni



per la R.S.U.



Verbale di Accordo

Addì 25 novembre 2015 in Roma,

tra la Società Atlanet S.p.A. appartenente al 100% al Gruppo BT Italia (di seguito Azienda),

e

la SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL e la UGL Telecomunicazioni Nazionali e Territoriali, unitamente alle RSU;

Programma fruizione Ferie e ROL

Compatibilmente con le esigenze tecnico organizzative ed al netto di casi particolari che verranno gestiti secondo un programma 'ad hoc', le parti concordano sulla necessità irrinunciabile di una programmazione delle ferie e ROL secondo le seguenti modalità:

1. Ferie residue anno precedente: la fruizione dovrà avvenire entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di maturazione;
2. ROL residui anno precedente: si conferma quanto previsto dall'accordo sindacale del 28 Dicembre 2012 e cioè la fruizione tassativa entro il 30 Giugno dell'anno successivo a quello di maturazione. Nel caso in cui al termine del suddetto periodo residuassero delle ore di ROL, queste non saranno più nella disponibilità del lavoratore interessato;


Relativamente ai primi due punti, si precisa che nella programmazione la percentuale di fruizione delle ferie e rol residui fino al 31 marzo dell'anno successivo a quello di maturazione non sarà, di norma, inferiore al 60% del monte residuo complessivo.

3. Spettanza Ferie anno in corso: le ferie maturate in corso di anno devono essere fruito nel corso dell'anno medesimo. Qualora al termine dell'anno di riferimento, vi fossero delle giornate residue, vale quanto previsto al punto 1.
4. Spettanza ROL dell'anno in corso: si conferma quanto previsto dall'accordo sindacale del 28 Dicembre 2012.

Per i punti 3. e 4. si precisa che nella programmazione la percentuale di fruizione delle ferie e ROL dell'anno in corso prevista fino al 30 Giugno non sarà di norma inferiore al 30% della spettanza di Ferie e ROL complessiva dell'anno.

Smonetizzazioni

Per l'anno 2016 in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per la festività del 4 novembre, sarà riconosciuto, a tutto il personale che ne abbia diritto, un permesso retribuito, fruibile a frazione minima di 4 ore (con riproporzionamento per il personale a tempo parziale).

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. To its right, there are several smaller initials and signatures, including one that appears to be 'Jhr', another 'AP', and a signature that looks like 'P. P.'. On the far right, there are vertical initials 'A.F.' and 'R.P.' written next to the main text area.

Inoltre per lo stesso periodo di cui sopra, in luogo del trattamento economico di cui all'art. 28 del vigente CCNL TLC, per le festività coincidenti con la domenica, nonché per la giornata di riposo per i lavoratori operanti su turni avvicendati, i lavoratori che ne abbiano diritto potranno fruire di un giorno di permesso retribuito per ciascuna festività a frazioni minime di 4 ore (con riproporzionamento per il personale a tempo parziale).

I lavoratori per ognuna delle singole giornate potranno optare per tale regime, in luogo del trattamento economico, fornendo apposita ed espressa comunicazione entro e non oltre il 28 febbraio 2016. Resta inteso che tale opzione una volta effettuata non sarà reversibile. In ragione di quanto precede tutti i permessi di cui sopra dovranno essere inderogabilmente fruiti entro la fine dell'anno di competenza; in caso contrario non saranno più nella disponibilità del lavoratore né potranno essere monetizzati. Detti permessi saranno nella disponibilità del lavoratore a partire dal principio dell'anno solare di riferimento, ovvero dal mese successivo all'esercizio dell'opzione. Inoltre, al fine di facilitare la fruizione di detti permessi, fermo restando eventuali conguagli, tale titolo di assenza sarà imputato in via prioritaria rispetto ai titoli di assenza di cui agli artt. 26 e 31 del CCNL TLC.

Sempre con riferimento a tale istituto, le parti concordano, infine, che si incontreranno entro il primo semestre dell'anno 2016, al fine di individuare le opportune soluzioni per una maggiore omogeneità gestionale nell'ambito del Gruppo BT Italia

Letto, confermato e sottoscritto

per Atlanet S.p.A.



per la SLC-CGIL




per la FISTel-CISL



per la UILCOM-UIL

per la UGL Telecomunicazioni



per la R.S.U.

